

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7165 del 23/12/2024
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 Parti II, III, IV e V - L. n.13/2015. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT - RIMINI. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, mediante impianto mobile modulare composto dal frantoio CAMS UTM 1500 BOMBER (matricola 24-2325) e dagli accessori vaglio UVS 36/2 e separatore aeraulico Cleaner 7.5.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7472 del 23/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 Parti II, III, IV e V - L. n.13/2015. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT - RIMINI. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, mediante impianto mobile modulare composto dal frantoio CAMS UTM 1500 BOMBER (matricola 24-2325) e dagli accessori vaglio UVS 36/2 e separatore aeraulico Cleaner 7.5.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.Lgs. n.152/2006 recante “Norme in materia ambientale” — Parte II *Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)*, Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale Autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs. n.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
 - un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
 - in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi Provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;
- il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del Registro di cui al sopracitato comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al comma 3-bis si intenda assolta con la sola comunicazione al Registro;
- la Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- la Legge n.1 del 24.01.2011, che stabilisce la riduzione all'importo della garanzia finanziaria per le imprese con registrazione EMAS e certificazione UNI EN ISO 14001;
- l'art.198 del D.Lgs. n.152/2006, che stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani (definiti all'art.183 comma 1 lett. b-ter dello stesso Decreto), avviati allo smaltimento, in regime di privativa;
- il D.M. n.69 del 28.03.2018, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- il D.M. n.152/2022, in vigore fino al 25.09.2024, concernente la cessazione della qualifica di rifiuto di alcuni rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di aggregato recuperato;
- il D.M. n.127 del 28.06.2024, che ha sostituito ed abrogato il suddetto D.M. n.152/2022;
- il Regolamento CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate"

- ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
 - la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2022 in materia di prevenzione incendi e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;
 - la L.R. Emilia-Romagna n.4 del 20.04.2018 *Disciplina della Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti*;

VISTE:

- la Legge n.56/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la LR n.13/2015 e smi, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7.04.2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Del. G.R. Emilia-Romagna n.1181 del 23.07.2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015;
- la D.D.G. n.130/2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291/2021;
- la D.D.G. n. 140/2022, avente ad oggetto la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE;
- la D.D.G. n.94/2023, avente ad oggetto la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n.140/2022 e l'approvazione del Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. di ARPAE n.106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con DDG n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26/2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364/2024 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTA l'istanza presentata il 05.07.2024, ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.Lgs. n.152/2006, dalla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT, avente sede legale in Comune di RIMINI, via San Martino in Riparotta n.2N, finalizzata a svolgere l'attività di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile modulare composto dal frantoio CAMS UTM 1500 BOMBER (matr. 24-2325 - anno 2024), al quale possono essere aggiunti il vaglio DEMOLTECH UVS 36/2 (matricola 105 E/G - anno 2024) ed il separatore aeraulico DEMOLTECH Cleaner 7.5 (matricola 019 - anno 2024);

CONSIDERATO che

- l'istanza suddetta è finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art.184-ter, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, di seguito riportati:
 - comma 2: rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso, per la produzione di "*granulato di conglomerato bituminoso*", come disciplinato dal D.M. n.69 del 28.03.2018;
 - comma 3: rifiuti derivanti da operazioni di demolizione e costruzione, per la produzione di "*aggregati riciclati*", nel rispetto delle specifiche dettate negli allegati del D.M. n.152/2022;
- l'impianto mobile è composto da una unità frantumatrice alla quale possono essere aggiunte un vaglio oppure un vaglio e un separatore aeraulico, secondo le seguenti configurazioni:
 - configurazione 1, composta unicamente dall'impianto di triturazione dotato di deferrizzatore e di un sistema di abbattimento polveri, per la produzione di aggregati riciclati in una sola pezzatura;
 - configurazione 2, composta dall'impianto di triturazione suddetto e dal vaglio, per la produzione di aggregati riciclati fino a tre pezzature differenziate;

- configurazione 3, composta dall'impianto di triturazione, dal vaglio di cui sopra per la produzione di aggregati riciclati fino a tre pezzature differenziate, nonché dal separatore aeraulico, che separa le frazioni leggere indesiderate, residui dell'isolamento termico dei fabbricati;
- al termine del trattamento, il materiale viene depositato in cumuli aventi volume massimo pari a 3000 m³;
- il materiale che cessa la qualifica di rifiuto è soggetto a marcatura CE;

VISTO che, con nota prot. n.131123 del 17.07.2024, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n.14/2024 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

CONSIDERATO che la Conferenza n.14, riunitasi il 27.08.2024 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "A1", ha rimandato ad una seduta successiva la valutazione dell'istanza presentata ritenendo necessari ulteriori chiarimenti ed integrazioni;

VISTO che, con nota prot. n.158986 del 04.09.2024, il SAC ha richiesto alla ditta le integrazioni ritenute necessarie dalla Conferenza ed al contempo ha comunicato l'interruzione dei termini del procedimento, con il loro successivo riavvio, a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni stesse;

DATO ATTO che il 09.09.2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e da tale data hanno cominciato a decorrere nuovamente i termini del procedimento;

VISTO che, con nota prot. n.175615 del 30.09.2024, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n.18/2024 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

VISTO che, con la nota suddetta è stato comunicato alla ditta che la documentazione prodotta il 09.09.2024 risultava incompleta e che risultava necessario un aggiornamento dell'istanza presentata, alla luce dell'entrata in vigore del D.M. n.127/2024;

DATO ATTO che il 15.10.2024 la ditta ha prodotto ulteriore documentazione integrativa, sulla base di quanto richiesto il 30.09.2024 dal SAC;

CONSIDERATO che la Conferenza n.18, riunitasi il 18.10.2024 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato “A2”, ha espresso parere favorevole in merito all’istanza presentata, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati C1 e C2 al presente atto, ritenendo altresì superata l’indicazione, emersa nella precedente seduta della CdS, di utilizzare il separatore aeraulico mod Cleaner 7.5 esclusivamente in abbinamento all’impianto mobile in oggetto;

RICHIAMATE le linee guida SNPA, approvate con Delibera n.41/2022 del 23.02.2022, per l’applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all’art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006;

TENUTO CONTO che in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. 127/2024, che ha sostituito ed abrogato il D.M. n.152/2022 e che, pertanto, disciplina attualmente la cessazione della qualifica di rifiuto di alcuni rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di aggregato recuperato;

RICHIAMATE le risposte ai seguenti interpelli:

- n.91980 del 06.06.2023, con cui il Ministero dell’Ambiente chiarisce che per i rifiuti identificati dal codice EER 170302 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301), qualora l’attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto (EER 170302), si applicano le disposizioni di cui al DM 69/2018; mentre, nel caso in cui l’attività di recupero coinvolga anche altri rifiuti, di cui all’Allegato 1 del D.M. n.152/2022, le disposizioni da applicarsi sono quelle dello stesso D.M. n.152/2022;
- n.16293 del 05.10.2018, con cui il Ministero dell’Ambiente chiarisce che, tra gli altri, restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che l’istanza si riferisce ad un quantitativo complessivo di rifiuti gestibili

pari a 486.000 t/a, senza distinzione di tipologie di rifiuto e senza distinzione rispetto alla cessazione della qualifica di rifiuto, se comma 2 oppure comma 3, dell'art. 184 ter del D.Lgs. n.152/2006, e visto che l'allegato 4 al D.M. 05.02.1998 stabilisce per la tipologia 7.6 un limite massimo pari a 97.870 t/a, risulta necessario, così come riportato nella Relazione Tecnica a cura del Servizio Territoriale di ARPAE, emessa con nota n.203770 del 12.11.2024, di applicare i criteri ai fini della cessazione della qualifica del rifiuto codice EER 170302 per la produzione di "*granulato di conglomerato bituminoso*" ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, qualora l'attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto e derivi da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo o demolizione di pavimentazioni stradale;

CONSIDERATO che l'istanza presentata non è da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006, in materia di V.I.A., poiché l'impianto in esame non è riferibile ad un sito specifico e determinato e, pertanto, lo stesso impianto dovrà eventualmente essere assoggettato a Screening/VIA all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

RITENUTO che il rispetto delle CONDIZIONI, di cui al comma 1 dell'art.184-ter, e l'individuazione dei CRITERI, di cui al comma 3 dell'art.184-ter, siano garantiti, per la cessazione della qualifica di rifiuto, dalla piena applicazione di quanto dettagliatamente riportato negli Allegati C1 e C2 al presente Provvedimento;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 9001:2015, rilasciate da apposito ente certificatore;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP e che l'AUSL territorialmente competente non ha rilevato motivi ostativi in merito;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
1	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	02.07.2024
2	marcatura CE frantoio CAMS UTM 1500 BOMBER matr. 24-2325 - 2024	09.09.2024
3	marcatura CE vaglio DEMOLTECH UVS 36/2 matricola 105 E/G - 2024	09.09.2024
4	marcatura CE separatore aeraulico DEMOLTECH Cleaner 75 matricola 019 - 2024	09.09.2024
5	Tavola Unica <i>Configurazioni tipo dell'impianto mobile</i>	09.09.2024
6	Relazione tecnica	15.10.2024
7	Scheda riportante <i>criteri e condizioni</i>	15.10.2024
8	All. 2.2 <i>FILTRO A MAGLIA METALLICA</i>	15.10.2024
9	nota prot. n.226924 valutazione REACH e CLP per granulato di conglomerato bituminoso	16.12.2024

ACQUISITI agli atti:

- la nota prot. n.203770 del 12.11.2024, con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- le note prot. n.13996 del 01.08.2024 e n.17882 del 04.10.2024 con la quale il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce che, per eventuali attività ricadenti in categoria B, C dell'allegato I del DPR n.151/2011, dovrà essere richiesto apposito esame del progetto e che, qualora si intendano svolgere attività ricadenti in categoria A, il Comando non si esprime sul progetto; comunque il titolare prima dell'avvio dell'esercizio deve aver presentato la S.C.I.A. ex art. 4 del DPR n.151/2021; nel caso l'attività non fosse soggetta al controllo dei VV.FF. la stessa dovrà essere condotta nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione incendi; la ditta comunque è tenuta ad applicare quanto previsto dal D.M. 26.07.2022;
- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18.04.2013, rilasciata in data 17.09.2024 alla società ECO

DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT ed avente scadenza il 16.09.2025;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € € 402,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, alla ditta **ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT**, avente sede legale in Comune di RIMINI, via San Martino in Riparotta n. 2/N e finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, mediante impianto mobile modulare composto dal frantoio CAMS UTM 1500 BOMBER (matricola 24-2325) e dagli accessori Vaglio UVS 36/2 e Separatore aeraulico Cleaner 7.5, da realizzarsi nelle possibili configurazioni raffigurate nell'**Allegato B** al presente Provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito indicate:

configurazioni	componenti
1	CAMS UTM 1500 BOMBER matr. 24-2325 - anno di produzione 2024
2	CAMS UTM 1500 BOMBER matr. 24-2325 - anno di produzione 2024 vaglio DEMOLTECH UVS 36/2 matricola 105 E/G - anno di produzione 2024
3	CAMS UTM 1500 BOMBER matr. 24-2325 - anno di produzione 2024 vaglio DEMOLTECH UVS 36/2 matricola 105 E/G - anno di produzione 2024 separatore aeraulico DEMOLTECH Cleaner 7.5 matricola 019 - anno di produzione 2024

2. che la ditta presenti, all'avvio effettivo dell'impianto, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n.1991/2003, per un importo di **€ 250.000,00** (previsti per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti), avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente Autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; si applicano, ai sensi della Legge 24 gennaio 2011, n. 1 - art. 3, comma 2-bis, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda conservi la validità della certificazione/registrazione ambientale per il periodo di efficacia della presente Autorizzazione e trasmetta la copia di tale certificato/registrazione successivamente alla sua scadenza;
3. di vincolare l'efficacia della presente Autorizzazione all'accettazione della Garanzia finanziaria di cui al precedente punto 2. dispositivo;
4. di dare atto che l'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
1	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	02.07.2024
2	marcatura CE frantoio CAMS UTM matr. 24-2325 - 2024	09.09.2024

3	marcatura CE vaglio DEMOLTECH UVS 36/2 matricola 105 E/G - 2024	09.09.2024
4	marcatura CE separatore aeraulico DEMOLTECH Cleaner 75 matricola 019 - 2024	09.09.2024
5	Tavola Unica <i>Configurazioni tipo dell'impianto mobile</i>	09.09.2024
6	Relazione tecnica	15.09.2024
7	Scheda riportante <i>criteri e condizioni</i>	15.09.2024
8	All. 2.2 <i>FILTRO A MAGLIA METALLICA</i>	15.09.2024
9	nota prot. n.226924 valutazione REACH e CLP per granulato di conglomerato bituminoso	16.12.2024

5. di allegare al presente Provvedimento i verbali della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 (Conferenza n.14 del 27.08.2024 e Conferenza n.18 del 18.10.2024), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegati A1 e A2**;
6. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
7. di stabilire che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., la validità del presente provvedimento è fissata in anni 10 dalla data del presente atto;
8. di stabilire che i rifiuti ammessi all'operazione di **recupero R5** (di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409	Scarti di sabbia e argilla
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
170101	cemento

170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
200301	rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti (limitatamente ai materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi)

9. che i rifiuti identificati con codice EER 200301 e 200399 potranno essere ammessi solo nelle campagne di attività svolte nei territori dove con specifico atto viene riconosciuto lo stato di calamità;
10. con riferimento al rifiuto EER 200301, l'impianto mobile potrà trattare esclusivamente questa tipologia di rifiuti se già presenti nell'area della campagna di attività di impianti mobili autorizzata e non da conferimenti provenienti da altri siti;
11. con riferimento al rifiuto EER 170504, non sono ammessi i rifiuti prodotti all'interno di aree notificate come "siti contaminati" pertanto, si dovrà procedere alla caratterizzazione al fine di verificare le concentrazioni dei contaminanti con le C.S.C. (tabella 1 allegato 5 parte IV del D.Lgs 152/06) della destinazione dell'area in cui vengono prodotti.
12. di ammettere all'operazione di **recupero (R5)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **486.000,00 tons./a**;
13. di individuare negli allegati, sotto riportati, le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - **All. C1** - produzione di *aggregati riciclati*;

- **All. C2** - produzione di *granulato di conglomerato bituminoso*;

14. che ogni lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 sia dichiarato conforme attraverso la **dichiarazione di conformità**, che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
15. che la dichiarazione di conformità, di cui al punto precedente, sia resa con le indicazioni riportate nell'**Allegato D1 e D2** del presente Provvedimento e sia conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento così come individuate agli Allegati C1 e C2 al presente Provvedimento;
16. che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW, come specificato nel sistema di gestione, corrisponda al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui ai punti 14 e 15;
17. che la ditta mantenga ed aggiorni la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 e la certificazione del Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015, rilasciate da organismo certificatore accreditato;
18. che la ditta comunichi tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della stessa;
19. che il materiale in uscita dall'impianto che cessa la qualifica di rifiuto, per conseguire le caratteristiche di idoneità all'utilizzo, non deve necessitare di ulteriori operazioni di lavorazione con altri gruppi/impianti di frantumazione/vagliatura/separazione;
20. che nella comunicazione delle singole campagne di attività venga specificata la configurazione dell'impianto da installarsi in cantiere;
21. che siano rispettate le seguenti ed ulteriori prescrizioni:
 - a. al fine di valutare la velocità del vento la ditta dovrà dotare l'impianto di anemometro e in caso di superamento dei 3.3 m/s della velocità del vento, dovrà procedere con mezzi idonei a limitare/abbattere le eventuali emissioni diffuse che si generano dalle lavorazioni;
 - b. limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale nel cassone degli automezzi/frantumatore;
 - c. l'utilizzo dell'impianto mobile oggetto della presente può avvenire direttamente con la configurazione dichiarata ed in un'unica attività/fase di recupero non differibile/separabile.

- d. con riferimento ai rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, di cui agli Allegati C1 e C2, la ditta dovrà provvedere alla caratterizzazione dei rifiuti;
- e. qualora al termine dell'attività di recupero i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla produzione di EoW ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 a cui sono destinati, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;
- f. la Ditta dovrà garantire la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto mobile come previsto nel "manuale d'uso operativo" dell'impianto e relativi accessori;
- g. all'interno del cantiere dovrà essere disponibile l'approvvigionamento idrico o, in alternativa, un adeguato serbatoio tale da garantire le ore di lavoro previste nel caso di rifiuti che comportino emissioni polverulente;
- h. dovranno essere rispettati i limiti di immissione sonora e gli orari di funzionamento dell'impianto, definiti dai Regolamenti Comunali, nell'ambito delle attività a carattere temporaneo;
- i. l'impianto mobile (frantoio CAMS UTM 1500 BOMBER matricola 24-2325) deve essere reso univocamente identificabile attraverso l'installazione di una targa metallica inamovibile, dotata di un foro per l'apposizione di eventuali sigilli da parte delle autorità, sulla quale compaiano gli estremi del presente Provvedimento;
- j. nello svolgimento delle campagne, dovranno essere osservate le seguenti particolari prescrizioni:
 - le eventuali emissioni di polveri a causa della consistenza del rifiuto trattato, saranno abbattute mediante idoneo impianto di nebulizzazione;
 - l'impianto sarà collocato, ove tecnicamente possibile, in prossimità dei cumuli da trattare in modo da minimizzare l'impatto visivo ed acustico sfruttando i cumuli stessi come barriera;
 - nelle operazioni di carico e scarico e di trattamento dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
 - il deposito di rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
 - l'utilizzo dell'impianto mobile in oggetto è tenuto al pieno rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché

in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;

- dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti;
- i rifiuti, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere dotati di cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;

22. di rammentare:

- a. che l'impianto deve risultare a norma con gli adempimenti di legge concernenti la normativa antincendio e la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri;
- b. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- c. di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli la documentazione relativa agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 - REACH ed al Regolamento n.1272/2008 (CLP), al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tali Regolamenti;
- d. di adempiere agli obblighi concernenti il sistema di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art.188-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii nonché agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti) dovrà essere dettagliata la descrizione;

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

- 23.** di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE;
- 24.** di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'Autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 25.** di comunicare il presente Provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006;
- 26.** di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
- 27.** di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al

fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;

28. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
29. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
30. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa.

**Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Rimini - Area Est
*Dott. Stefano Renato de Donato***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.